



Parere in tema di riserve disponibili ai fini della liquidazione di un socio receduto

Associato richiedente: A. Maistrello

Quesito

Un socio di una srl intende recedere dalla società e gli altri soci acconsentono a tale scioglimento parziale del contratto sociale.

Dalla situazione patrimoniale aggiornata della società emergono le seguenti riserve:

- riserva legale;
- riserva straordinaria;
- riserva da rivalutazione NON affrancata;
- riserva sovrapprezzo.

Si intende liquidare il receduto a mezzo delle riserve disponibili.

Si richiede un parere circa l'individuazione delle riserve all'uopo utilizzabili, con particolare riferimento all'utilizzabilità della riserva da rivalutazione e alle modalità del suo utilizzo al fine della liquidazione del receduto.

Risposta al quesito

Al fine di fornire una compiuta risposta al parere proposto è necessario verificare la disponibilità delle riserve risultanti dalla situazione patrimoniale.

Come noto la disponibilità è una nozione il cui contenuto non è specificato dal legislatore e che può riassumersi come l'idoneità della riserva ad essere oggetto di atti di disposizione¹.

Procedendo per ordine, non pare di potersi dubitare relativamente alla disponibilità della riserva straordinaria, considerato che nella medesima confluiscono, solitamente, utili non distribuibili e, quindi, ricchezza sociale non destinata ad un precipuo scopo tale da influire sulla sua disponibilità.

Maggiori dubbi potrebbero porsi relativamente alle riserve da rivalutazione, consistenti nel saldo attivo derivante dalla rivalutazione di beni (spesso immobilizzazioni), iscritti al costo storico in bilancio che hanno, in seguito, acquisito maggior valore economico e per le quali il legislatore dispone un vincolo di indisponibilità.

¹ In questo senso G.A.M. TRIMARCHI, *Studio n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto*: "Invero, va sottolineato che la disponibilità di una riserva dovrebbe coincidere con l'idoneità della riserva ad essere genericamente oggetto di un "atto di disposizione" da parte dell'organo legittimato a compierlo, e che l'atto di disposizione in generale dovrebbe poter coincidere con una qualunque utilizzazione volta a far produrre a quell'oggetto l'utilità economica (anzi una qualsiasi delle utilità economiche) connessa allo stesso."



L'art. 13 della l. 342/2000, infatti, esclude ogni utilizzazione diversa da quelle derivanti da operazioni sul capitale (aumento gratuito, riduzione reale, riduzione per perdite) della ricchezza derivante da rivalutazione, stabilendo in tal modo un'indistribuibilità della riserva la quale può venire meno soltanto con l'affrancamento della medesima.

Come noto, tuttavia, le previsioni in tema di distribuibilità non incidono sulla disponibilità delle riserve, essendo distribuibilità e disponibilità due concetti distinti e relativi a due aspetti differenti².

Premesso dunque che l'affrancamento della riserva non influisce sulla disponibilità della posta attiva ai fini della liquidazione del socio receduto³, la quale deve ritenersi senz'altro possibile, vi è da chiedersi se in tale occasione sia fiscalmente opportuno procedere altresì all'affrancamento della riserva, problema del quale ci si occuperà *infra*.

Procedendo dunque nell'analisi delle poste indicate, pare possibile effettuare un ragionamento simile anche per la riserva da sovrapprezzo, definibile come la riserva composta dalle somme percepite dalla società per l'emissione di azioni per un prezzo maggiore al loro valore nominale e per la quale è dettata una disciplina peculiare in tema di distribuibilità.

Anche in tal caso, infatti, il legislatore dispone che la riserva da sovrapprezzo azioni non possa essere distribuita fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto il valore di 1/5 del capitale sociale, stabilendo così un vincolo di indistribuibilità relativa (e pertanto vigente solo fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto tale limite quantitativo).

Come già visto, tuttavia questo non incide sulla disponibilità della riserva, la quale può essere ugualmente utilizzata al fine di liquidare il socio receduto.

Peraltro dalle considerazioni sin qui svolte si può evincere anche un ulteriore dato: le riserve analizzate, seppur tutte disponibili, sono caratterizzate da una via via crescente vincolatività della quale l'assemblea dovrà tenere conto nella scelta della posta da utilizzare ai fini della liquidazione, dando preferenza alla riserva straordinaria rispetto alla riserva da rivalutazione e alla riserva da sovrapprezzo, che presenta un vincolo ancor più stretto con la riserva legale, di cui ci si appresta ad occuparsi.

² Così G.A.M. TRIMARCHI, *Studio n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto*: "La distribuibilità della riserva, quindi, coincide solo con una delle possibili utilità che la riserva può fornire, ed in particolare con quell'utilità coincidente con l'arricchimento personale dei soci. Sembra, pertanto, che la distribuibilità sia (solamente) uno degli aspetti della disponibilità, in un rapporto di species a genus."

³ In tal senso si vedano altresì i nuovi principi O.I.C. in materia e segnatamente il principio n. 28, cui si rinvia.



La riserva legale, infatti, è la posta più vincolata tra quelle enucleate nella situazione patrimoniale aggiornata, considerata la sua funzione ancillare rispetto al capitale sociale, sulla quale non pare opportuno soffermarsi.

Per quel che concerne la risposta pratica al quesito richiesto, deve osservarsi come proprio la disciplina delle srl sia stata la prima a confermare quell'orientamento dottrinale⁴ che si esprimeva per la disponibilità della posta di cui trattasi.

Infatti l'art. 2463 ult. co. dispone espressamente come la riserva *“così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite”*.

Da tale norma si evince, come già anticipato, la disponibilità della riserva, la quale pare essere utilizzabile anche per la liquidazione in caso di recesso, seppur quale ultima posta, essendo la più vincolata.

Pertanto, considerata l'ammissibilità di disporre delle riserve risultanti dalla situazione patrimoniale aggiornata, seppur con le precisazioni sopra effettuate relativamente alla diversa vincolatezza delle poste, rimane da ultimo da analizzare la questione relativa all'opportunità dell'affrancamento della riserva da rivalutazione in occasione di un suo eventuale uso ai fini di liquidazione del socio receduto.

Tale affrancamento appare senz'altro conveniente sotto il profilo fiscale, posto che, pur non essendo presupposto della disponibilità della riserva da rivalutazione (che è presente *in re ipsa*, come visto), consente di non considerare la riserva utilizzata ai fini di liquidazione del socio receduto quale reddito imponibile della società.

Milano, 14 settembre 2017

In Fede

Prof. Notaio GAM Trimarchi
Dott.ssa Valeria Zampaglione

⁴ Si veda, tra i tanti, C. COSTA, *Le riserve nel diritto delle società*, Milano, 1984; S. FORTUNATO, *Capitale e bilanci della s.p.a.*, in *Riv. Soc.*, 1991, 155; C. A. BUSI, *Divieto di imputazione a capitale della riserva legale e omologazione parziale in Notariato*, 1996, 255; A. M. FERRUCCI, C. F. ERRENTINO, *Le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici*, Milano, 2005, 1087.